

RESOCONTO ALLA CAMERA GIORNO 24 FEBBRAIO 2010

La Camera,

premessi che:

il Consiglio Centrale, sezione Aeronautica, della rappresentanza militare con le delibere: n. 2 allegata al verbale n. 24/X/2007, n. 1 allegata al verbale n. 100/X/2009 e n. 2 allegata al verbale n. 118/X/2009, rappresentava al Capo di Stato maggiore aeronautica (S.M.A.) una palese criticità nel sistema degli avanzamenti a scelta del ruolo marescialli e contestualmente chiedeva una maggiore trasparenza nei lavori preparatori della Commissione di avanzamento dei sottufficiali con una predeterminazione e partecipazione ai valutandi dei criteri per la attribuzione dei punteggi di merito e soprattutto di valutare con un peso specifico significativamente più rilevante l'anzianità di servizio tanto da acclarare che essa è una ricchezza in termini di esperienza e competenza;

con il 12o messaggio al personale lo S.M.A. in data 1o aprile 2008 ha analizzato attraverso un «excursus» storico la tematica, semplicemente da un punto di vista formale, senza sostanziali proposte di soluzioni o almeno di elementi correttivi strutturali. Addirittura, nella conclusione del messaggio si paventava il timore che soluzioni tampone come riallineamenti ulteriori avrebbero potuto arrecare ulteriori criticità finanche alla struttura stessa delle Forze armate;

con le risposte alle delibere sopra citate, il Capo di SMA, di fatto, pur comprendendo l'amarezza del personale interessato, ha confermato la positività dell'impostazione attuale;

diversamente dallo SMA, altre amministrazioni hanno dato seguito concretamente alla valorizzazione delle anzianità tanto da rendersi necessaria un'ulteriore delibera (delibera 02, verbale n. 118/X/09 del 22 aprile 2009) del Cocer A.M., al fine di conoscere i motivi di simili differenziazioni tra FF.AA. A sua volta, la tematica è stata oggetto di delibera al Co.Ce.R. Comparto Difesa per investire direttamente il Capo di Stato maggiore difesa di un'esigenza di omogeneità di carriera nell'ambito di Esercito, Marina ed Aeronautica. Di fatto, il procedere in modo separato dello S.M.A., S.M.E. e S.M.M. ha ampliato la criticità scontentando due porzioni di personale, figli delle stesse leggi di arruolamento e avanzamento: il giovane e l'anziano; dove si valuta in maggior misura l'anzianità di servizio, il militare più giovane si sente scavalcato nel «merito», viceversa, laddove il «merito» diventa motivo principale di valore resta profondamente mortificato l'anziano;

il problema non è semplicemente amministrativo, ma politico-sociale poiché figlio di mutazioni legislative strutturali dovute al Nuovo Modello di Difesa e al Sistema di avanzamento;

nelle audizioni delle Commissioni Difesa di Camera e Senato è stato riconosciuto da parte dei Presidenti e dei Commissari l'aspetto critico e l'esigenza politica di porre rimedio alla questione che la criticità in argomento non può essere attenuata attraverso la sola carriera amministrativa che peraltro non incide ancora significativamente sulla dinamica retributiva, poiché resta nell'animo del personale l'aspettativa di raggiungere il grado apicale come previsto dal modello di difesa e dalle leggi di avanzamento esistenti all'atto dell'arruolamento e fino al 1995.

vi è il concreto timore che si sia entrati nella logica del «teniamo i nervi saldi tanto tra 13-15 anni il fenomeno sarà totalmente scomparso»;

dalle aliquote di avanzamento dei marescialli di 1o Cl. per la promozione a 1o maresciallo degli anni 2005 e 2006 e le relative graduatorie, dopo un esame oggettivo dei dati numerici, si evince che su circa 850 promossi la stragrande maggioranza era iscritta nei quadri di valutazione per la prima volta andando in controtendenza con ogni logica rispettosa delle norme e delle procedure previgenti;

la legge n. 186 del 2004 (riallineamento delle posizioni di carriera del personale appartenente ai ruoli marescialli dell'esercito, della marina e dell'aeronautica con quelle del personale del ruolo ispettori dell'arma dei carabinieri), che all'articolo 18 prevedeva che nel caso in cui si verificassero ulteriori disallineamenti si sarebbe proceduto con le risorse finanziarie previste dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, articolo 3, comma 155, ovvero 184 milioni di euro appostati esclusivamente per sanare, appunto, eventuali ed ulteriori disallineamenti;

le risultanze delle audizioni, presso le Commissioni Difesa di Senato e Camera, dei rappresentanti del Co.Ce.R. interforze sono state sostanzialmente tutte concordi nel riconoscere il problema e di darne risoluzione legislativamente;

è opportuno sottolineare, ancora una volta ed in maniera inequivocabile, come la problematica di cui in oggetto è causa di malessere, frustrazione e malcontento nel personale interessato che induce altresì una pericolosa demotivazione;

unitamente «all'excursus» storico sin qui evidenziato, analoga problematica, che per il momento non trova alcuna attenzione politica ed istituzionale, è quella relativa agli arruolati con la legge n. 958 del 1986, sergenti e volontari, i quali sono vittime di leggi stratificate e di un modello di difesa cambiato in corso d'opera,

impegna il Governo

a procedere con appositi atti normativi ad una organica ridefinizione ordinamentale delle carriere del personale militare delle Forze armate e delle Forze di Polizia ad ordinamento militare da porre come base di un più ampio provvedimento di riordino delle carriere del personale militare.

9/3210/9. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

accolto dal Governo come raccomandazione

La Camera,

premesso che:

l'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197, ha stabilito la proroga dei Consigli della rappresentanza militare fino al 31 luglio 2011, spostando il termine dell'attuale decimo mandato di oltre un anno dalla data della sua naturale scadenza;

la notizia della proroga degli attuali delegati COCER, COIR e COBAR, diffusa dagli organi di stampa già all'indomani della seduta del Consiglio dei ministri del 28 ottobre 2009, ha suscitato forti proteste da parte di tutti i militari che hanno visto nell'atto d'imperio esercitato dal Governo una effettiva preclusione nell'esercizio di un diritto/dovere, quale è quello di poter esprimere, tramite il proprio voto, il consenso o il dissenso verso l'operato degli attuali rappresentanti in carica, eletti nella primavera del 2006;

il provvedimento di proroga, inoltre, ha contribuito ad accrescere il già evidente malcontento ampiamente diffuso tra gli appartenenti ai differenti ruoli delle Forze armate che, in più occasioni, non hanno esitato, attraverso i delegati di base e dei Consigli intermedi, a manifestare la loro sfiducia nei confronti degli organismi centrali e delle decisioni assunte senza il preventivo confronto con il personale;

il Governo, nel motivare la concessione della proroga, ha sostenuto l'opportunità di proseguire i lavori attualmente all'esame delle Commissioni difesa del Senato e della Camera, sulla riforma della rappresentanza militare e sul riordino delle carriere, con gli attuali delegati COCER;

sono stati ignorati, ad avviso dei presentatori, i principi democratici sanciti dalla Costituzione, pur di evitare ogni possibile azione di protesta da parte dei COCER, in particolare di quello dei carabinieri, che già da tempo aveva manifestato l'intenzione di scendere in piazza assieme ai sindacati di polizia;

è anche evidente che le ragioni di giustizia e i principi democratici di cui devono godere indistintamente tutti i cittadini, militari compresi, non sembra abbiano interessato per le possibili e incontrollabili ricadute sul morale del personale militare;

si auspica, conseguentemente, una correzione di questa politica che, altrimenti, verrebbe a legittimare la sottrazione di un fondamentale diritto al personale delle Forze Armate, con l'ulteriore conseguenza di rendere palese, ad avviso dei presentatori, il disprezzo che un simile provvedimento normativo fa sorgere per la Costituzione ed i principi inalienabili in essa contenuti,

impegna il Governo:

ad assumere ogni necessaria iniziativa legislativa volta a sopprimere il comma 7 dell'articolo 3 del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197, e conseguentemente a rendere effettivi i diritti sindacali per gli appartenenti alle Forze armate, tramite il riconoscimento agli stessi delle facoltà e dei diritti già riconosciuti al personale appartenente alla Polizia di Stato, dall'articolo 82 della legge 10 aprile 1981, n. 121, attuando ogni possibile azione volta ad accelerare il processo di riforma dell'istituto della rappresentanza militare, già all'esame del Parlamento;

ad emanare, in tempi rapidi, al fine di contenere la spesa pubblica ed evitare disparità di trattamento tra militari appartenenti alla medesima Forza armata, ovvero al medesimo Consiglio della rappresentanza militare, gli opportuni provvedimenti finalizzati ad adeguare e rendere omogeneo il trattamento di missione percepito dai delegati dei Consigli centrali della rappresentanza militare con quello, di aggregazione per vitto e alloggio presso le strutture militari, effettivamente percepito dal restante personale delle Forze armate;

ad adottare le opportune iniziative, anche di carattere normativo, volte a prevedere che, nell'ambito delle audizioni dei COCER presso le competenti Commissioni parlamentari, l'organismo auditato abbia preventivamente acquisito i pareri dei COIR e COBAR confluenti.

9/3210/3. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

accolto dal Governo come raccomandazione

La Camera,

premessi che:

nel quadro generale della questione delle norme riferite al personale non direttivo delle Forze armate, di cui si dibatte da lungo tempo nelle sedi parlamentari, non può non tenersi conto dei negativi effetti che l'incertezza degli attuali procedimenti di valutazione hanno sul personale militare interessato;

le aspettative di una giusta ed equa valutazione, al grado superiore, sono troppo spesso offuscate dalla ingiustificata lungaggine dei procedimenti, caratterizzati, questi, dalla assoluta mancanza di regole certe e privi di ogni pubblicità degli atti che coinvolga e renda partecipe il valutando;

la possibilità di cui attualmente gode ogni singolo membro delle Commissioni di avanzamento, nell'assegnazione di questo o quel punteggio all'elemento valutato, a parità di condizioni può, in astratto, consentirgli di eccedere dai limiti della discrezionalità che le norme gli impongono nella più assoluta riservatezza e con la totale esclusione del soggetto nei cui confronti l'azione dell'amministrazione andrà ad incidere; gli articoli 33, 34 e 35 della legge 10 maggio 1983, n. 212, prescrivono i compiti, le modalità e gli elementi che le apposite Commissioni, istituite internamente ad ogni singola Forza armata, devono osservare e considerare ai fini del procedimento di valutazione del personale militare delle carriere non direttive;

la recente giurisprudenza del Consiglio di Stato ha evidenziato che le norme in materia di avanzamento dei militari consentono a dette Commissioni di avvalersi dell'ampia discrezionalità che è propria della pubblica amministrazione e di operare in assenza di precisi e puntuali criteri di valutazione da adottare nei confronti dei valutandi;

tuttavia, gli atti e le procedure adottate dalle Commissioni di avanzamento si sono, nel tempo, rilevati non esenti da vizi di legittimità, tanto da far divenire la materia in esame oggetto di un ampio contenzioso amministrativo, i cui risvolti economici hanno inciso ed incideranno in maniera significativa sui bilanci dell'amministrazione interessata;

le procedure fino ad oggi adottate all'interno di ogni singola Commissione permanente di avanzamento non garantiscono, nei confronti del personale sottoposto alla valutazione, l'osservanza di quegli inalienabili principi dettati dall'articolo 97 della Costituzione, secondo cui l'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità dell'azione amministrativa,

impegna il Governo

ad adottare idonei provvedimenti normativi finalizzati a modificare gli articoli 32, 33, 34 e 35 della citata legge n. 212 del 1983, nel senso che al presidente ed ai membri ordinari delle Commissioni permanenti di avanzamento sia imposto l'obbligo di astenersi dal compiere atti nei confronti del personale militare sottoposto al loro giudizio quando ricorra una delle cause di cui all'articolo 51 del codice di procedura civile; nonché, in accordo con gli organismi della rappresentanza militare per la categoria interessata, l'emanazione di uno o più decreti finalizzati a stabilire i criteri che le Commissioni dovranno adottare per l'assolvimento del loro incarico, con particolare riguardo all'individuazione dei punteggi numerici da assegnare ad ogni singola voce od elemento di cui si compone la documentazione caratteristica di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 213, e le relative forme di pubblicità.

9/3210/4. Mecacci, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Maurizio Turco, Zamparutti.
accolto dal Governo come raccomandazione

***** ***

La Camera,

premessi che:

già le leggi finanziarie per il 2003 e per il 2004 individuavano risorse necessarie a procedere ad un riordinamento delle carriere del personale delle Forze armate, della Polizia di Stato e delle altre Forze di Polizia di cui all'articolo 16 della legge 10 aprile 1981, n. 121;

tale esigenza è ravvisata soprattutto per la necessità di revisione delle attribuzioni e delle funzioni;

si evidenzia inoltre l'esigenza, nelle more, di una modifica agli ordinamenti del personale della Polizia di Stato e delle altre Forze di Polizia di cui all'articolo 16 della citata legge n. 121 del 1981, volta alla revisione delle attribuzioni e funzioni nonché dei trattamenti economici attualmente riconosciuti al menzionato personale, anche al fine di meglio omogeneizzarne l'impiego e quindi distinguerlo giuridicamente ed economicamente dal rimanente personale statale;

si ravvisa inoltre la necessità di procedere, nel più breve tempo possibile, alla soluzione della problematica dei sergenti arruolati ai sensi della legge 24 dicembre 1986, n. 958,

impegna il Governo:

ad adottare idonee iniziative volte a riorganizzare le carriere del personale soprattutto in relazione all'unificazione dei ruoli iniziali agenti assistenti e sovrintendenti, rideterminando la decorrenza giuridica di inquadramento nel ruolo dei sovrintendenti, al fine di sanare evidenti ed ineludibili sperequazioni economiche e giuridiche; eliminando talune qualifiche; studiando ipotesi concorsuali, in via transitoria, per sovrintendenti aventi titoli; procedendo alla unificazione del ruolo degli ispettori, previo riconoscimento delle funzioni direttive alla qualifica di sostituto commissario; studiando ipotesi di utilizzo della qualifica di commissario per consentire agli aventi titolo la progressione nelle attuali qualifiche direttive; procedendo alla rideterminazione della posizione giuridica e di progressione in carriera del personale dell'attuale ruolo direttivo e, per l'effetto, inquadrando gli stessi nell'area dirigenziale, con unificazione nell'ambito della carriera dirigenziale dei ruoli dei funzionari di Polizia di Stato ed equiparati; procedendo al già disciplinato processo di valorizzazione dirigenziale di cui all'articolo 33, comma 2, della legge 27 dicembre 2002 n. 289, alla revisione delle qualifiche dirigenziali e alla creazione di un'autonoma area contrattuale;

a provvedere entro il 2010 affinché i vice sovrintendenti, ovvero i sergenti e gradi corrispondenti, in servizio alla data del 1o settembre 1995, siano inquadrati nel ruolo degli ispettori e dei marescialli delle Forze armate.

9/3210/6. Zamparutti, Bernardini, Mecacci, Beltrandi, Farina Coscioni, Maurizio Turco.

accolto dal Governo come raccomandazione

La Camera.

premesso che:

la legge finanziaria per il 2007 ha inserito nell'ordinamento norme finalizzate alla stabilizzazione del personale c.d. precario che ha prestato o presta servizio nelle forze armate;

in ragione di tali previsioni normative, a tutt'oggi, soltanto l'Arma dei carabinieri ha provveduto a trattenere in servizio, per avviare successivamente le procedure di stabilizzazione, i propri ufficiali ausiliari;

il Governo già si era impegnato a risolvere il problema della precarietà nella pubblica amministrazione, ma di fatto il Ministero della difesa rimane tra quelli con il maggior numero di lavoratori precari;

la ratio di tali previsioni normative è, sostanzialmente, quella di porre rimedio alle situazioni irregolari determinatesi come effetto dell'utilizzo del lavoro flessibile per esigenze permanenti legate al fabbisogno ordinario, in quanto si tratta di situazioni ritenute poco compatibili con i principi che sono alla base dell'organizzazione e del funzionamento della pubblica amministrazione, impegna il Governo

a individuare adeguate misure, anche di carattere finanziario, a favore dei giovani che avendo completato il periodo di ferma volontaria nelle Forze armate e siano risultati idonei all'arruolamento nelle carriere iniziali delle Forze di polizia, ovvero vincitori di concorso, privilegiando, in particolare, le iniziative volte a favorire il loro transito nel servizio permanente nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e, più in generale, il loro stabile inserimento nella pubblica amministrazione.

9/3210/2. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

accolto dal Governo come raccomandazione